II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 1981

che autorizza la proroga o il tacito rinnovo di taluni accordi commerciali conclusi da Stati membri con paesi terzi

(81/419/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione 69/494/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari [1], in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per gli accordi indicati in allegato, la proroga o il tacito rinnovo per una durata oltrepassante il periodo transitorio sono stati autorizzati dal Consiglio, da ultimo con la decisione 80/379/CEE [2] ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno chiesto l'autorizzazione di prorogare o rinnovare detti accordi al fine di evitare qualsiasi discontinuità nelle loro relazioni commerciali convenzionali con i paesi terzi interessati ;

considerando che si tratta soltanto di autorizzare il mantenimento di tali relazioni commerciali convenzionali tra gli Stati membri interessati e detti paesi terzi, in attesa della loro sostituzione con accordi comunitari ; che tale autorizzazione non può quindi incidere sull'obbligo degli Stati membri di evitare e, eventualmente, eliminare ogni incompatibilità tra questi accordi e le disposizioni del diritto comunitario ;

considerando inoltre che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare non devono costituire, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

considerando che gli Stati membri interessati hanno dichiarato che la proroga o il tacito rinnovo di detti accordi non ostacolerà l'apertura di negoziati comunitari con i paesi terzi in questione e il trasferimento delle materie commerciali oggetto di detti accordi in accordi comunitari, né ostacolerà durante il periodo considerato l'adozione dei provvedimenti necessari per portare a termine l'uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri ;

considerando che dalla consultazione prevista dall'articolo 2 della decisione 69/494/CEE è risultato, come confermato dalle dichiarazioni di cui sopra degli Stati membri interessati, che le disposizioni degli accordi da prorogare o da rinnovare tacitamente non costituiscono, durante il periodo considerato, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

[1] GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.
[2] GU n. L 93 del 10. 4. 1980, pag. 26.

considerando che, in tali condizioni, detti accordi possono formare oggetto di proroga o di tacito rinnovo per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli accordi commerciali e protocolli conclusi da Stati membri con paesi terzi ed enumerati in allegato possono essere prorogati o tacitamente rinnovati fino alla data indicata nello stesso allegato a fianco di ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI

BILAG – ANHANG – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANNEX – ANNEXE – ALLEGATO – BIJLAGE

Medlemsstat	Tredjeland	Aftalens art og datering		Udløb efter forlængelse eller stiltiende videreførelse
Mitgliedstaat	Drittland	Art und Datum des Abkommens		Ablauf nach Verlängerung oder stillschweigender Verlängerung
Κράτος Μέλος	Τρίτη χώρα	Φύση και ημερομηνία της συμφωνίας		Ημερομηνία λήξεως κατόπιν της παρατάσεως ή της σιωπηρής ανανεώσεως
Member State	Third country	Type and date of Agreement		Prolonged or tacitly renewed until
État membre	Pays tiers	Nature et date de l'accord		Échéance après prorogation ou tacite reconduction
Stato membro	Paese terzo	Natura e data dell'accordo		Scadenza dopo la proroga o il tacito rinnovo
Lid-Staat	Derde land	Aard en datum van het akkoord		Vervaldatum na al dan niet stilzwijgende verlenging
BENELUX	Israël	Accord commercial	29. 8. 1958	31. 8. 1982
	Portugal	Accord commercial	24. 5. 1961	30. 9. 1982
	Philippines	Accord commercial	14. 3. 1967	11. 10. 1982
IRELAND	Portugal	Trade Agreement	6. 2. 1952	31. 12. 1982
	Spain	Trade Agreement	19. 12. 1951	31. 12. 1982
	Switzerland	Trade Agreement	26. 12. 1951	31. 12. 1982
ITALIA	Cuba	Scambio di note	9. 9. 1950	8. 9. 1982
	India	Accordo commerciale e scambio di lettere	6. 10. 1959 / 7. 7. 1964	30. 6. 1982
	Libano	Accordo commerciale	4. 11. 1955	10. 9. 1982
	Svezia	Accordo commerciale	18. 12. 1961	31. 10. 1982
	Svizzera	Accordo commerciale	21. 10. 1950	31. 10. 1982
	Yemen	Protocollo addizionale (al trattato d'amicizia e di relazioni economiche del 4. 9. 1937)	5. 10. 1959	31. 12. 1982
DANMARK	Cameroun	Handelsaftale	8. 10. 1962	7. 10. 1982
DEUTSCHLAND	Ekuador	Handelsabkommen	1. 8. 1953	15. 10. 1982
	Kolumbien	Handelsabkommen	9. 11. 1957	10. 11. 1982
UEBL	Mexique	Accord commercial	11. 9. 1950	11. 9. 1982
UNITED KINGDOM	Haiti	Exchange of letters for the establishment of a commercial 'Modus vivendi'	25. 2. 1928	31. 12. 1982
	Iceland	Agreement relating to trade and commerce (with Protocol)	19. 5. 1933	31. 12. 1982
	Norway	Trade Agreement	15. 12. 1950	31. 12. 1982
GRÈCE (ΕΛΛΑΣ)	Brésil	Accord commercial	2. 7. 1976	2. 7. 1982
	Espagne	Accord commercial	23. 6. 1966	23. 6. 1982
	Éthiopie	Accord commercial	22. 6. 1959	22. 6. 1982
	Finlande	Accord commercial	24. 5. 1971	24. 5. 1982
	Liban	Accord commercial	2. 5. 1961	2. 5. 1982
	Liberia	Accord commercial	29. 6. 1973	29. 6. 1982
	Libye	Accord commercial	23. 5. 1960	23. 5. 1982
	Mexique	Accord commercial	20. 6. 1964	20. 6. 1982
	Iraq	Accord commercial	1. 5. 1964	1. 5. 1982
	Suède	Accord commercial	25. 6. 1948	25. 6. 1982